



CAMERA DI COMMERCIO
ALESSANDRIA-ASTI

ATTI DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA' DI PERSONE EX DPR 247/2004 E DL 76/2020 SEDI TERRITORIALI ALESSANDRIA ED ASTI – PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE.

IL CONSERVATORE

- VISTI i principi contenuti nel Titolo 2, Capo II - Sezione I - Dirigenza - del decreto legislativo n.165/2001;
- VISTO l'art. 8 della Legge 580/1993 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 94 del 20/06/2023;
- VISTO l'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 40 comma 1 del D.L. 76/2020 il quale prevede che *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, c. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247"*;
- PRESO ATTO che per la società:
- LA DOLCE VITA DI ZUFFADA GIUSEPPE & C. SAS - REA AL-238469 - c.f. 02240290060,
- avviata alla cancellazione con determinazione n. 6 del 13/02/2026, è stato accertato, tramite l'apposito collegamento con i servizi catastali dell'Agenzia dell'Entrate, che la stessa è intestataria di beni immobili;
- DATO ATTO che con determinazione n. 9 del 30/04/2026 è stato, tra l'altro, sospeso per tale società il procedimento di cancellazione e che in data 30/04/2026 sono stati trasmessi al Tribunale di Alessandria, ai sensi del citato art. 40 comma 1 D.L. 76/2020, e dell'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, gli atti relativi alla suddetta impresa;
- TENUTO CONTO che il Presidente del Tribunale di Alessandria, con provvedimento in data 24/07/2026, acquisito al prot. GEDOC n. 31745/E del 27/07/2026, ha ritenuto di non dover provvedere alla nomina del liquidatore, restituendo all'ufficio tutta la



documentazione per l'ulteriore corso della procedura di cancellazione;

- RILEVATO che per la suddetta società occorre quindi provvedere, a conclusione del procedimento di cancellazione d'ufficio avviato con la citata determinazione n. 6/2026, all'effettiva cancellazione dal Registro delle Imprese - sede territoriale di Alessandria;
- RITENUTO possibile utilizzare, come per le precedenti fasi, anche per la comunicazione del presente provvedimento di cancellazione, conclusivo del procedimento, quale unica modalità di avviso, sostitutiva ed esaustiva della comunicazione ordinaria *uti singoli*, quella tramite pubblicazione sull'Albo on line della Camera di Commercio per la durata di 15 (quindici) giorni, non avendo tra l'altro l'impresa in argomento denunciato alcun indirizzo PEC al Registro delle imprese;
- RITENUTO inoltre opportuno, sempre nell'ottica di garantire la massima diffusione delle notizie relative alle diverse fasi del procedimento, inserire il presente provvedimento anche nel sito internet dell'Ente camerale e nella sezione "In evidenza" del SARI (Supporto Specialistico Registro Imprese), nonché inviare, tramite la piattaforma CRM in uso all'Ente camerale, apposita comunicazione alle Associazioni di categoria, all'ODCEC e al Collegio dei Consulenti del lavoro oltreché agli iscritti nei medesimi Ordini e Collegi, presenti nella piattaforma CRM;

DETERMINA

- a) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa:
- la cancellazione dal Registro delle Imprese, ex art. 3 del DPR 247/2004 e art. 40 del DL 76/2020, della società LA DOLCE VITA DI ZUFFADA GIUSEPPE & C. SAS - REA AL-238469 - c.f. 02240290060;
 - che la notificazione della comunicazione del provvedimento di cancellazione di cui al punto precedente, nel rispetto dell'art. 21 bis della legge 241/1990, e dell'articolo 32 della legge 69/2009, avvenga esclusivamente mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale on line per 15 (quindici) giorni;
- b) di dare mandato al Settore Coordinamento Attività Registro Imprese Alessandria affinché provveda all'inserimento del presente provvedimento anche nel sito internet dell'Ente camerale e nella sezione "In evidenza" del SARI (Supporto Specialistico Registro Imprese), nonché provveda ad inviare, tramite la piattaforma CRM in uso all'Ente camerale, apposita comunicazione alle Associazioni di categoria, all'ODCEC e al Collegio dei Consulenti del lavoro nonché agli iscritti nei medesimi Ordini e Collegi, presenti nella piattaforma CRM;
- b) di dare atto che, ai sensi dell'art. 40, c. 7, del D.L. 76/2020, avverso il presente provvedimento di cancellazione dell'impresa in argomento è ammesso ricorso al Giudice del Registro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione, notifica che si ha per eseguita allo scadere dei 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo camerale on line;
- c) di ordinare, per la suddetta impresa, decorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione e verificato che non siano stati proposti ricorsi al Giudice del Registro, la trasmissione ad Infocamere Scpa dei relativi dati anagrafici e degli estremi del presente provvedimento di cancellazione, affinché la stessa possa procedere all'evasione del protocollo di avvio del relativo procedimento e all'iscrizione nel Registro delle Imprese – sede territoriale di Alessandria – della cancellazione d'ufficio.



CAMERA DI COMMERCIO
ALESSANDRIA-ASTI

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Responsabile di procedimento: Raffaella Mazzon

IL CONSERVATORE
Roberta Panzeri

La firma del Conservatore nel documento originale è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.